

SENTENZA N° 963/21

R.G. N° 8615/2018

Rep. N° 1285/21

Cron. N° 64,26/21

REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE di TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso, avv. **Giuseppe Finelli**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa Civile iscritta al N° **8615/2018 R.G.**

PROMOSSA DA

- [REDACTED], cf. [REDACTED], nato [REDACTED]

[REDACTED] residente ad [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Remo Lot ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad Oderzo, nella via Manin n° 3, giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in atti,

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED], (cf. [REDACTED]), con sede [REDACTED] nella

[REDACTED] in persona [REDACTED] giusta procura speciale [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ticozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Venezia – Mestre nella via Torino n° 180, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio in atti,

- CONVENUTA -

Oggetto: Risarcimento danni.

La causa, precedentemente assegnata ad altro Giudice di Pace ed a seguito del Provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso in data 10.12.2019 di "... *Variazione Tabellare ... Riequilibrio dei ruoli ...*" assegnata a questo decidente, istruita con assunzione delle prove testimoniali ammesse dal precedente assegnatario e produzione documentale, è stata discussa e posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 maggio 2021 - così fissata a seguito degli emanati provvedimenti legislativi e del Presidente del Tribunale di Treviso a seguito dello stato emergenziale COVID-19 - e deposito da parte delle stesse di note conclusionali negli assegnati termini, come da verbale di causa in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58 co. II della Legge 18 giugno 2009 n° 69 e, per l'effetto, la stesura della presente sentenza segue il disposto di cui all'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co 17 di detta legge.

IN FATTO

Con l'atto introduttivo l'attore [REDACTED] premettendo di avere scoperto in data 27.06.2017 che dal suo conto corrente intrattenuto con la [REDACTED] in data [REDACTED] era stato effettuato un bonifico on line di €.-3.382,40- in favore di un soggetto allo stesso sconosciuto e senza la sua preventiva autorizzazione, ha convenuto in giudizio detta [REDACTED] chiedendo "... *accertare e dichiarare non autorizzato ... il bonifico effettuato dal conto corrente on line di parte attrice in data 15.06.2017, per l'importo di €.-3.382,40- ... e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della corrispondente somma di €.-3.382,40- a titolo di risarcimento del danno ...*", motivando la

responsabilità di detto Istituto di Credito convenuto per non avere adottato e/o fornito "... al Cliente misure tecniche idonee ad evitare che terzi possano in qualsiasi modo (anche fraudolento) venire a conoscenza delle credenziali che consentono l'accesso al servizio di home banking ... specificatamente ... la mancata attivazione ... del cd. "sms alert" e/o del "mail alert" ...".

Costituito in giudizio l'Istituto di credito convenuto, lo stesso ha contestato la domanda attorea motivando che, giusta contratto intercorso tra le parti in data 07.01.2015 allegato in atti, il rapporto di c/c dell'attore usufruiva dei servizi internet ed in particolare, per le disposizioni di pagamento effettuate tramite *home banking*, del servizio di *sms* che viene inviato dalla banca al cliente per la sua approvazione nel caso di operazioni sospette e dopo che lo stesso abbia inserito *on line*, oltre alle proprie credenziali, anche il codice temporaneo che viene mandato al suo numero di cellulare, come in effetti accaduto nel caso de quo giusta la produzione documentale allegata relativa a dette operazioni, chiedendo in conseguenza il rigetto della formulata domanda stante che la responsabilità dell'accaduto è dipeso esclusivamente dall'operato nell'occasione posto in essere dallo stesso e non da responsabilità della banca.

IN DIRITTO

Nel merito la domanda è da rigettarsi.

Ed invero, il D.Lgs. n° 10 del 2011 individua gli obblighi esistenti in capo al prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e le responsabilità per operazioni non autorizzate e per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento.

Il sistema delineato dalla richiamata legge comporta la responsabilità del prestatore del servizio di pagamento, salvo che lo stesso dimostri il dolo o la




negligenza dell'utente.

Infatti l'art. 10 del decreto legislativo citato stabilisce che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti, mentre l'art. 12, ai commi 2ter, 3 e 4, stabilisce che il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento e negli altri casi può sopportare la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. Inoltre l'utente dei servizi di pagamento sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, agli obblighi previsti dall'art. 7 il quale prevede l'utilizzo dello strumento di pagamento in conformità con le regole sull'emissione e l'uso e comunicare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la responsabilità della Banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, avendo natura contrattuale, è esclusa se ricorre colpa grave dell'utente e che rientra nel rischio tipico professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la

riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 05/07/2019, n°18045; Cass. Civ., Sez. I, 03/02/2017, n° 2950).

L'istituto di credito ha documentato in atti il contratto di servizi via internet intercorso tra le parti in data 07.01.2015 e relativo al conto corrente intestato all'attore, nonché la relativa Guida dalla quale si evince che il titolare del conto, per disporre le operazioni dalla home banking, dopo l'accesso, per autorizzare il pagamento è necessario che inserisca i codici OTP che si ricevono nel numero di telefono certificato e che, per la conferma di operazioni sospette, è prevista una misura di sicurezza aggiuntiva ovvero l'invio di un sms al numero di cellulare certificato con il quale vengono comunicati l'operazione in itinere e un nuovo codice (OTS) per confermare l'operazione.

Nel caso di specie, in base alla tracciatura delle operazioni svolte sul portale home banking della banca convenuta nel conto corrente dell'attore il giorno della frode e di cui alla documentazione allegata in atti - la quale è plausibile ritenersi attendibile nonostante le contestazioni di parte attrice le quali tuttavia appaiono del tutto generiche e non analiticamente specifiche nei motivi per i quali la stessa sarebbe da ritenersi inattendibile -, è possibile ricostruire i momenti e lo svolgimento della operazione in contestazione.

Dal suddetto documento si evince che il giorno 15.06.2017 alle ore 14,18, dall'USER-ID identificativo del conto corrente dell'attore e dall'indirizzo IP  coincidente con quello da cui normalmente, sia



precedentemente che successivamente, sono state effettuate altre operazioni home banking su detto conto corrente e da detto attore ritenute regolari, è stato disposto un bonifico il quale, ritenuto dal sistema sospetto - a differenza di quelli risultanti dal medesimo documento e non in contestazione effettuati uno alle ore 09,14 ed uno alle ore 14,26 del medesimo giorno dal medesimo indirizzo IP e riconosciuti regolari dall'attore stesso - è stato da detto sistema adottato dalla banca - previo invio di un SMS di allarme al numero di cellulare fornito e certificato dal cliente stesso contenente sia il tipo di operazione in essere (bonifico europeo), sia il nome del beneficiario [REDACTED] che l'importo dell'operazione (3.382,40) - sottoposto ad una duplice conferma tramite inserimento del codice OTP fornito dal token e successivo inserimento del codice OTS inviato via SMS.

Dai suddetti movimenti ed annotazioni è da rilevarsi che i sistemi di sicurezza approntati dalla banca siano stati pienamente efficaci e che soltanto la cooperazione del ricorrente, benché posta in essere non scientemente, ha reso possibile l'autorizzazione non voluta della disposizione di pagamento in contestazione e di cui è controversia.

Infatti, una volta che l'istituto di credito avvisa l'utente per il tramite del sistema di sicurezza dello svolgimento di una specifica operazione e gli trasmette il codice per autorizzare o meno la disposizione di pagamento, è rimesso all'utente la scelta di utilizzare il codice, così dando corso all'operazione o arrestarsi, revocandola.

In definitiva, l'autorizzazione della disposizione di pagamento dipende unicamente dall'inserimento dei codici da parte dell'utente, senza del quale l'operazione non può essere portata a compimento.

Peraltro, una determinata operazione, pur sospetta secondo i parametri dell'istituto di credito, potrebbe invece essere autenticamente e scientemente voluta dall'utente sicché il sistema prefigurato, pur fornendo a quest'ultimo uno strumento efficace per monitorare le operazioni e, se del caso, bloccarle, fa dipendere dalle sue determinazioni l'esito delle operazioni.

Può pertanto concludersi che l'operazione di bonifico di pagamento impartita sul conto dell'attore è stata autenticata regolarmente mediante i codici da lui forniti e che non vi è stata alcuna anomalia nel sistema di sicurezza della banca ed in conseguenza, avendo quest'ultima assolto all'onere di provare l'adempimento degli obblighi su di essa gravanti, la domanda attorea è da rigettarsi.

Le spese processuali, stante la materia trattata e la giurisprudenza anche di merito non sempre conforme, sono da compensarsi interamente tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nel giudizio n° 8615/2018 R.G.A.C., promosso da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]

- rigetta la domanda attorea;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Treviso oggi, li 14 Settembre 2021.

Il Giudice

(avv. Giuseppe Finelli)
G.F.F.

